

**A.C. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-
4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-B-6103-C**

EMENDAMENTI

A.C. 2436-C

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Relatori: ROMOLI (per la VI Commissione) e SAGLIA (per la X Commissione).

N. 1.

Seduta del 15 novembre 2005

**TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E DI CONTROLLO**

ART. 1.

*(Nomina e requisiti
degli amministratori).*

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, sopprimere il comma 2.

1. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

2. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.

(Azione di responsabilità).

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: . In questo caso con le seguenti: , ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi.

3. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 3)

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLE MINORANZE

ART. 5.

*(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).*

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

5. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

5. 2. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 5)

Capo III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

ART. 6.

(Trasparenza delle società estere).

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 5, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.

6. 2. Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 5, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.

6. 1. Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 5, sopprimere le parole: particolarmente gravi.

6. 3. Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, sopprimere il comma 6.

6. 4. Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: in base ai quali è consentito con le seguenti: per precisare il divieto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

6.5. Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 7, sostituire le parole: dei commi 5 e 6 con le seguenti: del comma 6.

6.6. Scherini.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153).

Sopprimerlo.

***7.1.** Benvenuto, Vigni, Agostini, Pinza, Lettieri, Bindi, Filippeschi, Ruggeri, Franci, Pistone, Nannicini, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani, Grandi.

Sopprimerlo.

***7.2.** Sergio Rossi.

Sopprimerlo.

***7.3.** Volontè.

Sopprimerlo.

***7.30.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° gennaio 2009.

7.5. Volontè.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: non può esercitare aggiungere le seguenti: , nell'ambito di un patto di sindacato,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

7.6. Grandi.

(Votazione dell'articolo 7)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

All'articolo 8 premettere il seguente:

Art. 08. - *(Operazioni con parti correlate)*. - 1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-ter. - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate)*. - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: «2391-ter».

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».

08. 01. Grandi, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: La Banca d'Italia individua i casi in cui.

8. 1. Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

«4-*quinquies*. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto

inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-sexies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-septies. Il limite di cui al comma 4-*quinquies* non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, né alle obbligazioni garantite da ipoteche.

4-octies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-novies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi».

8. 2. Grandi, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (*Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie*). - 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-*septies*, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».

8. 5. Grandi, Benvenuto.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: , prevedendo che gli eventuali oneri derivanti siano determinati a carico dei soggetti operanti nel settore dagli organi di controllo con la procedura prevista dal comma 1, lettera g),

9. 1. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: titoli con le seguenti: strumenti finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: titoli con le seguenti: strumenti finanziari.

9.2. Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR.

9.3. Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: , d'intesa con la Banca d'Italia.

9.5. Mauro.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa».

10.1. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Pinza, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4.

10.2. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 10)

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
ART. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 1. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 9, sostituire le parole: dai prodotti finanziari con le seguenti: dai prodotti assicurativi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni che disciplinano l'attività degli agenti e dei mediatori di assicurazione.

11. 30. Gambini.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , pena l'annullamento di tutte le operazioni connesse.

11. 4. Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: è abrogata con le seguenti: e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

11. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso Art. 100-bis con il seguente:

«Art. 100-bis. - *(Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali).* - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2».

11. 6. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani.

Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 100-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
Il comma 1 non si applica se.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal primo periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto e il risarcimento del danno subito.

11. 7. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, capoverso Art. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 21 e 23 con le seguenti: Le disposizioni del presente capo.

11. 8. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Agostini, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

(Votazione dell'articolo 12)

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI
INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI
REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

ART. 13.

(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

Al comma 1, sostituire la parola: medio con la seguente: annuo.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: medio con la seguente: annuo.

13. 1. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Gambini, Grandi, Fluvi, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 13)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - *(Depositi giacenti presso le banche).* - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis. - *(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche).* - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti

delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

Art. 120-*quinquies*. - (*Comunicazione dell'esistenza del deposito*). - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-*ter*».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

13. 04. Benvenuto, Crisci, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*. - (*Depositi giacenti presso le banche*). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-*bis*.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-*bis*. - (*Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche*). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno dal quale decorre il quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3, qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui ai commi 7 e 8, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-*quater*.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter. - (*Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti*). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli o di contratti relativi a cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario del deposito o della cassetta di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

Art. 120-quater. - (*Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche*). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato, relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato, compresi gli interessi maturati. Essi sono destinati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori. Il 3 per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il 5 per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per cento, alla promozione di campagne di informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento, al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle università nel settore del credito.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-quinquies. - (*Contenuto delle cassette di sicurezza*). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, nel caso in cui per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso

cumulativo di cui all'articolo 120-*bis*, commi 7 e 8, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca, dalla somma ricavata, quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato. La banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 5, 6 e 7».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-*bis* commi 7 e 8, di cui al citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma quarto. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato».

13. 01. Crisci, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*. - (*Depositi giacenti presso le banche*). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-*bis*. - (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma 3, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro

l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento».

2. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-*bis* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate alla progressiva copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. I possessori di obbligazioni emesse da società, da altri emittenti, anche pubblici, e da Stati sovrani, dichiarati insolventi alla data del 31 dicembre 2003, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione di quanto investito da parte degli intermediari bancari e finanziari che hanno eseguito la negoziazione, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente. Il giudice, in caso di soccombenza degli investitori, dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite. Le disposizioni del presente comma si applicano ai giudizi risarcitori che hanno ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun investitore.

4. Le somme erogate dagli intermediari bancari e finanziari al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o tramite procedure paritetiche collettive, gli investitori di cui al comma 3 danno diritto a un credito di imposta per l'intermediario pari al 30 per cento dell'importo corrisposto all'investitore a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun investitore, di 250.000 euro.

13. 03. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (Depositi giacenti presso le banche). - 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«*Art. 120-bis. - (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti).* - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma 3, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la

banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento».

2. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate:

a) per la metà, al fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 27, comma 2;

b) per la metà, ad un fondo destinato al progressivo rimborso proporzionale dei portatori delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che siano rimasti in possesso delle obbligazioni dalla data della dichiarazione del *default* dei titoli del debito pubblico argentino fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero della adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina in data 9 gennaio 2005. Il fondo è costituito con regolamento adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

13. 02. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.

ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

14. 2. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Quartiani.

Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma è punito con la sospensione dall'attività per un anno e con un'ammenda da 100.000 a 500.000 euro.

14. 4. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

14. 5. Lettieri, Gambini, Pinza, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 115, comma 3, 187-*nonies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

e) alle imprese di assicurazione nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2.

3. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

14. 6. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

14. 7. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

14. 8. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 16.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

Al comma 1, capoverso Art. 114-bis, comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti.
16. 1. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.

(Disposizioni in materia di mediatori creditizi).

(Votazione dell'articolo 17)

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).

Al comma 1, lettera b), capoverso Art 159, comma 1, dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma, sostituire le parole: , previo parere del collegio sindacale con le seguenti: . La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

18. 30. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di sei esercizi fino alla fine del comma con le seguenti: non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

18. 2. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, dopo le parole: che la controllano aggiungere le seguenti: o che sono ad essa collegate.

18. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: difesa giudiziale con le seguenti: assistenza legale.

18. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi.

(Votazione dell'articolo 18)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Capo I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

ART. 19.
(Banca d'Italia).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19. (Banca d'Italia). 1. Al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, istituita con legge 10 agosto 1893, n. 449, è istituto di diritto pubblico. Il capitale è interamente detenuto dallo Stato.

2. Sono organi della Banca d'Italia:

a) il consiglio superiore;

b) il governatore;

c) il direttorio, composto dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.

3. Gli utili netti della Banca d'Italia, detratta la somma destinata al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti, nonché quella necessaria alla costituzione di eventuali fondi speciali e riserve straordinarie per un importo non superiore al 20 per cento degli utili netti complessivi, sono devoluti allo Stato. Dai frutti percepiti annualmente sugli investimenti delle riserve, è attribuita allo Stato una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime».

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo della Banca d'Italia, dal 1° giugno 2006 le quote di partecipazione al capitale sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In deroga all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere, con proprio decreto, alla data del 1° giugno 2006, titoli di Stato non redimibili all'interesse annuo del 3 per cento. I titoli emessi ai sensi del presente comma sono attribuiti a coloro che, alla data del 31 maggio 2006, detengono le

quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in misura sufficiente ad assicurare ad essi un rendimento, *pro quota*, pari al valore attuale della media dei rendimenti annui lordi delle quote medesime percepiti nei venticinque anni precedenti l'emissione.

3. Alla corresponsione degli interessi sui titoli emessi ai sensi del comma 2 si provvede con le risorse indicate all'articolo 20, comma 3; la somma residua è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente attribuita all'incremento della dotazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Il consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del governatore e di quindici consiglieri, scelti tra soggetti esperti nelle materie economiche, bancarie e finanziarie. Quattro consiglieri sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, in ragione di due per ciascuna assemblea, con voto limitato; due consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; nove consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in base alla designazione effettuata dal consiglio medesimo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, assicurando la rappresentanza dei diversi settori economici e delle diverse regioni del Paese.

2. I membri del consiglio superiore durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente eletti o nominati. In caso di cessazione anticipata di un consigliere dall'incarico, il subentrante rimane in carica per la durata residua; qualora essa sia minore di due anni, è consentita la conferma per il quinquennio successivo.

3. Il consiglio superiore elegge ogni anno un presidente e un vicepresidente.

4. Spettano al consiglio superiore:

a) le proposte di nomina e di revoca del governatore e dei componenti del direttorio;

b) le proposte di modificazione dello statuto;

c) l'amministrazione generale della Banca. In particolare, al consiglio spetta l'esame di tutte le questioni di particolare importanza eccedenti la quotidiana amministrazione della Banca. Il consiglio può delegare l'esame di tali questioni al comitato esecutivo, costituito dal governatore e da quattro membri nominati annualmente dal consiglio al proprio interno. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal governatore e sottoposte quanto prima al comitato».

d) dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 22-bis. - 1. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta formulata dal consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il governatore rimane in carica sette anni e non è rieleggibile. In ogni caso, cessa dall'ufficio al compimento del settantesimo anno di età, salva la proroga eventualmente necessaria per il completamento di un intero quinquennio nella carica, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali.

3. La revoca del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta formulata dal consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei casi

previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali.

4. Il governatore, tranne i casi in cui si tratti di questioni che lo riguardino personalmente, interviene alle riunioni del consiglio e partecipa alle deliberazioni. In caso di parità, prevale il suo voto. Il governatore, il direttore generale, i due vice direttori generali e i membri del consiglio si astengono dalle deliberazioni su materie in cui abbiano rilevante interesse e quando questo possa determinare conflitto con l'interesse della Banca. Ogni rapporto fra la Banca e i membri del consiglio ovvero le società di cui essi siano amministratori o direttori nonché i rapporti fra la Banca e i congiunti del governatore o dei consiglieri ovvero le società di cui questi siano amministratori sono sottoposti alla verifica del consiglio.

Art. 22-ter. - 1. Il direttore generale e i due vice direttori generali sono nominati dal consiglio superiore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per la durata di sette anni, rinnovabili una sola volta. In ogni caso, essi cessano dall'ufficio al compimento del settantesimo anno di età.

2. Il direttore generale ed i vicedirettori generali possono essere revocati dall'incarico con deliberazione adottata dal consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei casi previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali.

3. Il direttorio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del governatore.

4. Il direttore generale ed i vice direttori generali esercitano le funzioni previste dallo statuto, nonché quelle ad essi delegate dal governatore.

5. Il direttore generale esercita le funzioni di supplente in caso di assenza o impedimento del governatore e qualora ne sia vacante la carica.

6. Le decisioni in materia di vigilanza sono adottate collegialmente dal direttorio, su proposta del governatore. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal governatore e sottoposte senza indugio al direttorio.

Art. 22-quater. - 1. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, il governatore e i componenti degli organi della Banca non accettano, né sollecitano istruzioni dal Governo, dalle istituzioni o dagli organi comunitari, né da alcun altro soggetto o organismo.

3. Il Ministro dell'economia e della finanze, salve le materie attinenti all'esercizio delle funzioni di politica monetaria nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, vigila sull'adempimento delle funzioni della Banca e può chiedere ogni informazione riguardante la Banca nell'osservanza delle norme di legge e di statuto.

4. Il governatore può fornire al Governo o al Parlamento, su richiesta, le informazioni rilevanti per l'attività della banca centrale sull'attività delle banche e dei mercati finanziari sottoposti alla vigilanza sotto il profilo della stabilità monetaria e creditizia».

e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. Lo statuto della Banca d'Italia e le modificazioni ad esso sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta formulata dal consiglio superiore a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

2. Lo statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nella presente legge entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

3. La formazione del consiglio superiore secondo le disposizioni del presente articolo ha luogo entro due mesi dall'approvazione delle modificazioni allo statuto, secondo le disposizioni del

comma 2. Nella prima attuazione, il consiglio superiore è composto dai membri eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e dai membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate dall'articolo 22, comma 1, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come sostituito dal comma 1, lettera c), nonché dai nove componenti dell'esistente consiglio superiore, i quali abbiano minore anzianità nella carica. Questi ultimi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto stabilisce per ciascuno di essi la durata in carica, non minore di tre e non maggiore di sette anni, in modo da assicurare il rinnovo parziale periodico del collegio.

4. L'articolo 22-bis, comma 2, secondo periodo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come introdotto dal comma 1, lettera d), si applica al governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

19.1. Gambini, Quartiani.

Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

3. Le norme nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per l'assolvimento delle funzioni alla stessa attribuite.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Riferisce al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti adottati dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. I poteri della Banca d'Italia sono esercitati, in conformità con quanto previsto dallo statuto di quest'ultima:

a) dal governatore;

b) dal direttorio, organo collegiale formato dal Governatore, che lo presiede, e da altri quattro membri;

c) dal consiglio generale.

7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo. Gli altri membri del direttorio restano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rinominati una sola volta. Almeno due membri del direttorio devono essere scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia. La nomina e la revoca del governatore e dei membri del direttorio spettano al consiglio generale, secondo modalità fissate nello statuto della Banca d'Italia.

8. Le delibere di nomina e di revoca di cui al comma 7 sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e con il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi.

9. Il consiglio generale è formato da tredici membri, che godono dei requisiti di autonomia ed indipendenza attualmente fissati dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e dal vigente statuto della Banca d'Italia. Essi restano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rinominati una sola volta. I membri del consiglio generale sono così nominati:

otto membri sono nominati dal Consiglio dei ministri, con parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi;

tre membri sono nominati dallo stesso consiglio generale a maggioranza qualificata;

due membri sono nominati dalle associazioni più rappresentative dei soggetti vigilati.

Il Consiglio sceglie fra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

10. Sono di esclusiva competenza del governatore tutte le decisioni connesse con la sua appartenenza al Consiglio direttivo della BCE. Al direttorio sono riservate tutte le decisioni con rilevanza esterna che l'ordinamento assegna alla Banca d'Italia. Allo stesso spettano l'amministrazione ordinaria dell'istituto e la formazione del bilancio preventivo, nonché tutte le decisioni non riservate al governatore e al consiglio generale. Il governatore e gli altri membri del direttorio, nei due anni successivi alla scadenza del mandato, non possono ricoprire cariche amministrative e assumere incarichi direttivi presso soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Il consiglio generale, su proposta del direttorio, assume le decisioni relative all'amministrazione straordinaria dell'istituto, e approva il bilancio d'esercizio.

11. Il consiglio nomina il collegio sindacale, che svolge le proprie funzioni secondo le regole dettate dallo Statuto.

12. La Banca d'Italia è altresì sottoposta ai controlli contabili previsti all'articolo 27 dello statuto del SEBC/BCE.

13. Il patrimonio della Banca d'Italia costituisce il fondo di dotazione della medesima. Nella formazione del bilancio della Banca d'Italia si tiene conto delle esigenze di destinare adeguate risorse all'espletamento dei compiti ad essa assegnati, con particolare riguardo alle funzioni previste dal Trattato CE e dallo Statuto del SEBC/BCE. Gli utili netti della Banca d'Italia sono assegnati allo Stato.

14. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Nell'adeguamento si tiene conto, oltre a quanto previsto presente articolo, dei seguenti criteri:

a) trasferimento al consiglio generale di tutte le funzioni attualmente assegnate al consiglio superiore ed all'assemblea dei partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dai commi 10 e 11;

b) soppressione di tutti gli organi e delle funzioni previsti dal vigente Statuto che siano incompatibili con il nuovo assetto organizzativo della Banca;

c) scadenze differenziate per la durata in carica dei membri del direttorio e del consiglio generale al momento della prima nomina, anche in deroga a quanto previsto al comma 7;

d) definizione di un periodo transitorio non superiore a sei mesi per l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo al governatore e ai membri del direttorio attualmente in carica.

15. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prevede:

a) la conversione obbligatoria delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in obbligazioni dalla stessa emesse;

b) che le obbligazioni abbiano durata trentennale e possano essere rimborsate anticipatamente;

c) che il valore nominale delle obbligazioni assegnate a ciascun partecipante a seguito della conversione sia determinato tenendo conto del valore di iscrizione delle quote di partecipazione nel bilancio al 31 dicembre 2004 dello stesso partecipante.

Il regolamento stabilisce altresì il rendimento delle obbligazioni ed eventuali limiti alla loro circolazione.

16. Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino della normativa di alla legge 28 aprile 1910, n. 204, recante il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, al fine di renderla compatibile con il nuovo assetto della Banca d'Italia.

19. 2. Agostini, Benvenuto, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

19. 30. Mauro.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La Banca d'Italia è costituita in fondazione di diritto pubblico entro il 31 dicembre 2006. La fondazione ha carattere speciale ed è regolata dalla legge e dallo statuto che ne garantiscono l'autonomia. La fondazione è costituita con decreto, emanato ai sensi dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione, dal Presidente della Repubblica che può rivolgersi, qualora lo ritenga necessario, alle Camere con un messaggio al fine di sollecitare la tutela dell'autonomia della Banca d'Italia prevista dalle leggi, dallo Statuto e dalle normative comunitarie. Il governatore riferisce con una relazione semestrale alle Camere, che svolgono di norma le loro funzioni tramite le Commissioni parlamentari competenti riunite in sede congiunta ai fini delle loro deliberazioni. Il patrimonio della fondazione è costituito dal patrimonio attuale e dalle eccedenze delle riserve valutarie non vincolate al sistema monetario europeo al 10 gennaio 2006. Parte del patrimonio così costituito, e comunque non oltre il 50 per cento, può essere usato per acquisire integralmente l'attuale capitale azionario al prezzo stabilito da un gruppo di valutazione di 5 esperti indipendenti nominato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo e con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Il pagamento delle azioni avviene nel periodo massimo di 20 anni. Le azioni attuali della Banca d'Italia perdono ogni valore e diritto all'atto stesso della costituzione della fondazione Banca d'Italia, che si sostituisce integralmente agli attuali azionisti in tutti i poteri e diritti.

2-bis. I componenti dell'assemblea della fondazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in numero di trenta e sono scelti in una rosa di nomi indicata dalle Commissioni parlamentari competenti riunite in seduta congiunta con voto a maggioranza qualificata dei loro componenti. A questi trenta si aggiungono sei componenti scelti in una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le rose di nomi debbono essere pari a tre volte i componenti da nominare e con analoga procedura l'assemblea viene rinnovata ogni quattro anni per la metà. I componenti dell'assemblea sono rinnovabili per una sola volta e possono essere revocati singolarmente o collettivamente con decreto del Presidente della Repubblica su richiesta delle Commissioni parlamentari riunite congiuntamente con delibera votata a maggioranza qualificata dei componenti. I componenti dell'assemblea non possono esercitare direttamente o indirettamente durante l'incarico, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di

qualsiasi natura. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori oggetto del controllo della Banca d'Italia.

2-ter. L'assemblea della fondazione nomina il governatore, che rappresenta la Banca e ha il compito di dirigerla, e da tre vice governatori. Il governatore ed i vice governatori costituiscono il direttorio, che è organo di governo collegiale della Banca. L'attuale direttorio della Banca d'Italia decade contestualmente alla nomina del nuovo governatore e del nuovo direttorio che durano in carica 7 anni e non sono rinnovabili al termine della loro funzione.

2-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri controfirma tutti gli atti di cui ai commi 2 e 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge il ruolo di organo tecnico ed istruttorio per tutte le procedure di competenza del Governo e per quanto altro è necessario ai fini dell'applicazione della presente legge.

2-quiues. I Presidenti delle Camere comunicano al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al governatore le deliberazioni di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-sexies. L'attuale struttura della Banca d'Italia adempie, per quanto di sua competenza, a tutte le procedure per la trasformazione in fondazione e predispone, per quanto di sua competenza, gli atti necessari alle deliberazioni del Presidente della Repubblica e del Governo.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 7 e 9.

19. 3. Grandi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della Banca d'Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento. Le quote di partecipazione della Banca d'Italia detenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, da soggetti ed enti di diritto privato sono trasferite a titolo gratuito allo Stato.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le modalità di attuazione del comma 2 sono stabilite con apposito regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'avvenuto trasferimento delle quote di cui al comma 2, i diritti di voto relativi e tutte le quote di partecipazione in possesso di soggetti e di enti di diritto privato sono esercitati dallo Stato.

19. 32. Alfonso Gianni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

19. 5. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I provvedimenti della Banca d'Italia sono assunti a maggioranza dal direttorio presieduto dal governatore.

19. 6. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti: La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: dura in carica con le seguenti: , il direttore generale ed i vicedirettori generali durano in carica.

19. 8. Jannone.

Al comma 7, sostituire le parole: , senza possibilità di rinnovo *con le seguenti:* e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il governatore uscente non è rieleggibile.

19. 31. Alfonso Gianni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può restare in carica oltre i 70 anni di età.

19. 11. Grandi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: dovendosi considerare in via transitoria il periodo già intercorso.

19. 10. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione del presente comma, si considera il periodo già intercorso fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 9. Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sopprimere il comma 9.

19. 13. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

Sopprimere il comma 10.

19. 14. Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

Al comma 1, sostituire le parole: anche attraverso protocolli d'intesa o *con le seguenti:* attraverso protocolli d'intesa e.

20. 1. Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, sostituire le parole: una volta l'anno *con le seguenti:* ogni semestre.

20. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti

congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

20. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 22.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza).

(Votazione dell'articolo 22)

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

ART. 24.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

(Votazione dell'articolo 24)

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE
AUTORITÀ

ART. 25.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB».

25. 1. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o UIC o le».

25. 3. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

25. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2 e 3, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

25. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 25)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis. (Competenze in materia di emissione di valori mobiliari). - 1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione del profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

25. 01. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 26.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: competente per territorio.

26. 2. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

27. 1. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.

(Disposizioni in materia di personale della CONSOB).

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari).

Al comma 1, capoverso Art. 128-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

29. 1. Benvenuto, Bambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, capoverso Art. 128-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e della CONSOB.

29. 2. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 29)

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E
AMMINISTRATIVE

ART. 30.

(False comunicazioni sociali).

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: con la reclusione da uno a cinque anni fino alla fine del comma, con le seguenti: con l'arresto fino a due anni.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.;

dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.;

al comma 2, capoverso Art. 2622:

primo comma:

sopprimere le parole: di società soggette alle disposizioni della parte IV del titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.;

sostituire la parola: espongono *con la seguente* esponendo;

sostituire la parola: omettono *con la seguente* omettendo;

dopo le parole: sulla predetta situazione *aggiungere le seguenti:* cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori;

dopo le parole: sono puniti *aggiungere le seguenti,* a querela della persona offesa,;

sostituire le parole da: da due a sei anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* da sei mesi a tre anni.

dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.;

al secondo comma:

dopo le parole: La punibilità *aggiungere le seguenti:* per i fatti previsti dal primo e terzo comma;

sostituire la parola: riguardano con la seguente: riguardino;

al terzo comma:

dopo le parole: La punibilità aggiungere le seguenti: per i fatti previsti dal primo e terzo comma;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.;

alla rubrica, sostituire le parole: delle società che fanno appello al pubblico risparmio *con le seguenti:* in danno della società, dei soci o dei creditori.

30. 1. Viale.

(Votazione dell'articolo 30)

ART. 37.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

(Votazione dell'articolo 37)

ART. 38.

(Abusive attività finanziarie).

(Votazione dell'articolo 38)

ART. 39.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative).

Al comma 3, sostituire le parole: sono quintuplicate *con le seguenti:* ovvero sono state modificate o introdotte dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono quintuplicate limitatamente alla misura massima.

39. 3. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

(Votazione dell'articolo 39)

ART. 40.
(Sanzioni accessorie).

(Votazione dell'articolo 40)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42.
(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge).

(Votazione dell'articolo 42)